



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Al Presidente dell' Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente – ARERA
Dott. Nicola DELL'ACQUA

All' Amministratore delegato
del Gestore dei Servizi Energetici – GSE
Dott. Vinicio Mosè VIGILANTE

All' Amministratore delegato di SNAM
Dott. Agostino SCORNAJENCHI

Egregio Presidente, egregi Amministratori delegati,

l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21/2026, dispone che “Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalità di cui al comma 3”.

Il medesimo articolo 9, al comma 2 prevede che “Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresì le risorse rinvenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022”.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che *“L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui sono oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati [...]”* ad alcune categorie di clienti finali.¹

A fondamento dell’azione amministrativa che si intende concretizzare con il presente Atto di Indirizzo rilevano altresì le previsioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che disciplinano l’organizzazione del mercato nazionale del gas naturale e l’accesso alle infrastrutture essenziali, nonché i provvedimenti adottati nel 2022 con i decreti del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253 e 20 luglio 2022, n. 287, concernenti l’attuazione del servizio di riempimento di ultima istanza, affidato rispettivamente a SNAM e al GSE.

La complessità dell’attuale contesto geopolitico, unita alla volatilità dei prezzi internazionali del gas naturale, riscontrata nel periodo 2021-2026, richiede oggi un intervento mirato a prevenire eventuali tensioni sulle forniture. In particolare, è essenziale garantire piena coerenza tra la vendita del gas di sistema e il presidio delle misure di sicurezza, per perseguire il raggiungimento di livelli ottimali di riempimento delle infrastrutture di stoccaggio nazionali e promuovere un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Tenuto conto delle precedenti esperienze applicative e delle risultanze delle campagne di vendita del gas in stoccaggio effettuate tra fine 2022 e l’inizio del 2023, appare quindi opportuno adottare un indirizzo unitario per la gestione dei volumi residui in stoccaggio relativi all’anno termico 2026/2027, assicurando al contempo l’adempimento del precetto normativo, la continuità regolatoria, la tutela dell’interesse pubblico e, primo fra tutti, come chiarito dalla finalità della disposizione di cui al citato art. 9, l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas per le imprese.

Pertanto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati, si ritiene opportuno che il GSE affidi a SNAM, sulla base di un accordo tra le parti con cui saranno chiariti i rispettivi ruoli e le modalità applicative della procedura anche avvalendosi dell’istituto della vendita per conto terzi, la gestione delle procedure di vendita in esame, sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), restando ferme in capo ad ARERA le modalità di regolazione dei costi sostenuti

¹ Clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione, nonché altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 Sm³/anno. Il beneficio non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

da SNAM per le attività connesse alla vendita del gas, incluso quello di provenienza dal GSE, come previsto dal comma 2 del sopra citato articolo 9.

La vendita del gas da parte di SNAM per conto del GSE rappresenta un'efficace integrazione tra le competenze industriali di SNAM e la funzione pubblica svolta dal GSE. Questo approccio si colloca in linea con l'assetto parzialmente introdotto nel 2022 e con la normativa di riferimento, che ne costituisce il principio fondamentale.

La vendita dei quantitativi di gas da parte di SNAM dovrà essere effettuata attraverso la vendita di gas in stoccaggio, con procedure competitive pro-concorrenziali e funzionali a massimizzare i proventi derivanti dalla vendita del gas.

Per quanto riguarda lo sviluppo del servizio, al fine di garantire una gestione amministrativa tempestiva ed efficace, GSE e SNAM sono invitati a definire congiuntamente le modalità più adeguate per la vendita del gas in stoccaggio, tenuto conto del termine del 30 settembre 2026 normativamente previsto per il versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle risorse rinvenienti dalla vendita.

È altresì necessario assicurare che il gas ceduto sia reso disponibile per l'erogazione non prima del periodo invernale dell'anno termico 2026/2027.

GSE e SNAM, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono invitati a garantire un flusso continuo di informazioni verso il MASE e ARERA, trasmettendo in via preventiva i programmi di vendita, i documenti di gara, i prospetti tecnici e i risultati delle procedure, nonché eventuali criticità incontrate nello svolgimento delle attività.

ARERA è chiamata a definire gli aspetti tariffari ed economici necessari a garantire la neutralità finanziaria delle operazioni e la copertura dei costi riconosciuti ai soggetti interessati.

On. Gilberto Pichetto Fratin